

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 181-bis

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione
della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali**

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 9, comma 1, lettera h),
della legge 11 marzo 2014, n. 23)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 settembre 2015)

181-625



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D119/15

Roma, 9 settembre 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Levo Presidente,

ai fini dell'espressione dei pareri previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge 11 marzo 2014, n. 23, trasmetto lo schema di decreto legislativo recante "Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23", approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 settembre 2015.

Levi saluti

Maria Elena Boschi
Maria Elena Boschi

e

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Il presente decreto legislativo dà attuazione all'art. 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale. In particolare, tale disposizione individua, tra i principi e i criteri direttivi della legge di delega, "la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie".

Il provvedimento si compone di un solo articolo e tiene conto dei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In particolare, la V Commissione bilancio della Camera si è espressa favorevolmente nella seduta del 9 luglio 2015, mentre la VI Commissione finanze della Camera e la 6^a Commissione finanze e tesoro del Senato hanno reso entrambe parere favorevole, con osservazioni, nelle rispettive sedute del 4 agosto 2015. La 5^a Commissione bilancio del Senato non ha reso il parere.

Articolo 1

Commi da 1 a 6. Le disposizioni prevedono interventi in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali diretti a potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso la definizione di specifici obiettivi misurabili sulla base di puntuali indicatori. Viene altresì prevista una revisione del sistema delle convenzioni tra Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali, in relazione alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza cui essa è rivolta. Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, le stesse non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7.

Prevede che al raggiungimento degli obiettivi individuati nelle convenzioni di cui al comma 1, all'esito delle verifiche effettuate dal Dipartimento delle finanze sulla base degli strumenti di monitoraggio e di riscontro del maggior gettito derivante dall'attività volta a favorire la tax compliance e da quella di controllo fiscale, svolte dalle agenzie fiscali, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la quota incentivante siano integrati con un apposito provvedimento in corso di gestione, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema.

Sia la VI Commissione finanze della Camera dei Deputati che la 6^a Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica, nei pareri resi in data 4 agosto 2015, hanno evidenziato (lett. b) l'opportunità di collegare le modalità con cui deve essere effettuato il monitoraggio e le valutazioni richiesti al Dipartimento delle finanze con quelle previste dal decreto legislativo in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e di riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, attuativo degli articoli 3 e 4 della legge n. 23 del 2014.



Tale indicazione è stata recepita prevedendo che, a tali fini, si faccia ricorso, se disponibile e relativamente ai dati pertinenti, al rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, che il Governo deve redigere annualmente e presentare al Parlamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge n. 23 del 2014.

La disposizione in commento specifica, inoltre, che al raggiungimento degli obiettivi individuati nelle convenzioni di cui al comma 1 gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la quota incentivante siano integrati con apposito provvedimento in corso di gestione, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. Specifica inoltre che in forza di detto vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare della predetta quota incentivante non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione dell'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, atteso che la predetta quota incentivante, nel rispetto del principio della neutralità finanziaria, sarà determinata in relazione al maggior gettito verificato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con riferimento all'ultimo anno consuntivato.

Comma 8. Il comma 8 prevede che le agenzie apportino ulteriori riduzioni all'organico dirigenziale rispetto a quella già definita in applicazione della legge sulla spending review (art. 23-quinquies, comma 1, lett. a), punto 2, del decreto-legge n. 95/2012). In pratica il decreto interviene sul parametro di complessità gestionale stabilito dalla spending review, prevedendo la riduzione di almeno il 10% del rapporto tra dirigenti e personale delle aree funzionali, attualmente fissato in 1:40.

Comma 9. Si prevede che le agenzie provvedano, con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle loro posizioni dirigenziali di livello generale, a una riduzione complessiva di almeno il 10% di tali posizioni.

La disposizione è stata riformulata in modo da recepire il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera d) del richiamato parere delle Commissioni parlamentari che prevede: "d) con riferimento al comma 9 dell'articolo 1 dello schema, recante una riduzione almeno del 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe utile specificare che il parametro indicato si riferisce al complesso delle Agenzie e non a ciascuna di esse;".

Comma 10. Si prevede che, a seguito della riduzione delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia, vengano corrispondentemente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

Comma 11. La norma prevede la cessazione degli effetti delle limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-*quater*, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012 con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori dell'Agenzia delle entrate. Trattandosi di norma avente carattere ordinamentale e considerato che il contingente dei vicedirettori, già previsto per legge, resta invariato, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Non si è ritenuto di poter accogliere l'osservazione della VI Commissione finanze della Camera dei deputati (lett. c) nonché della 6^a Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica (lett. C), nei pareri resi entrambi in data 4 agosto 2015, relativa alla "istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale in aggiunta a quelle già previste dal decreto-legge n. 95 del 2012", ritenendo più opportuno rinviare la valutazione riguardo ad un intervento di questo tipo nell'ambito di una riforma più organica e complessiva delle Agenzie fiscali.

L'articolo 2 dello schema di provvedimento, originariamente previsto per disciplinare il reclutamento di personale dirigenziale delle Agenzie fiscali, è stato eliminato, dal momento che il suo contenuto è confluito nell'art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Conseguentemente le osservazioni di cui alle lettere e) ed f) dei citati pareri delle Commissioni parlamentari possono ritenersi sostanzialmente superate.



DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE FISCALI

6^a Commissione finanze e tesoro **SENATO della REPUBBLICA**

OSSERVAZIONI	ESITO
<p>A) per procedere nella riorganizzazione e nel rilancio del modello di amministrazione per agenzie iniziata meritoriamente dal decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di predisporre una analisi valutativa - che si avvalga anche di una comparazione fra il modello attuato nel nostro paese e i migliori standard internazionali - degli aspetti istituzionali, organizzativi, strategici e operativi delle amministrazioni fiscali, anche ricorrendo alle professionalità e competenze di organismi terzi, di rilievo internazionale, fra cui prioritariamente l'Ocse e il Fondo monetario internazionale;</p> <p>B) è opportuno collegare le modalità con cui deve essere effettuato il monitoraggio e le valutazioni richieste al Dipartimento delle Finanze dall'articolo 1 comma 7, per quanto riguarda il maggior gettito derivante dall'attività svolta dalle agenzie fiscali per favorire la tax compliance così come quello derivante dalle attività di controllo, con quelle previste dal decreto legislativo attualmente all'esame della Commissione recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.</p> <p>C) Per garantire la funzionalità dell'assetto operativo delle agenzie, l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto dovrebbe essere integrato al fine di prevedere che a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale, le agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto legge n. 95/2012, finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle posizioni dirigenziali -ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a economia di bilancio - in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella</p>	<p>Trattasi di attività riconducibile alle competenze istituzionalmente attribuite al Dipartimento delle finanze (artt. 12 e 13 del dPCM 27 febbraio 2013, n. 67, di riorganizzazione del MEF)</p> <p style="text-align: center;">ACCOLTA</p> <p>NON ACCOLTA È stato ritenuto più opportuno rinviare la valutazione riguardo ad un intervento di questo tipo nell'ambito di una riforma più organica e complessiva delle Agenzie fiscali.</p>

<p>III area, tenendo conto, ai fini della retribuzione, del livello di rilevanza e responsabilità delle posizioni organizzative di nuova istituzione. Gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale.</p>	
<p>D) in riferimento al comma 9 dell'articolo 1, recante una riduzione almeno del 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe utile specificare che il parametro indicato si riferisce al complesso delle Agenzie e non a ciascuna di esse;</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>E) con riferimento all'articolo 2) comma 1, la richiesta valorizzazione della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi potrebbe essere meglio raggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - innalzando al 50 per cento la percentuale massima dei posti messi a concorso riservati al personale dipendente dalle agenzie fiscali; - sostituendo alla valutazione per esami una valutazione basata sulla verifica dell'esperienza acquisita e della preparazione tecnica relativa non solo al diritto tributario ma anche alle procedure effettivamente utilizzate nel funzionamento degli uffici della Amministrazione, o, quanto meno, affiancando alla valutazione per esami una valutazione del curriculum dei candidati, che permetta di tenere conto della loro esperienza lavorativa/operativa. 	<p>SUPERATA L'articolo 2 dello schema di provvedimento, originariamente previsto per disciplinare il reclutamento di personale dirigenziale delle Agenzie fiscali, è stato eliminato, dal momento che il suo contenuto è confluito nell'art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.</p>
<p>F) valuti il Governo la possibilità di integrare l'articolo 2 con una previsione atta a consentire ai dirigenti delle Agenzie fiscali di delegare, per esigenze di funzionalità operativa, funzionari della terza area provvisti di esperienza almeno quinquennale nell'area stessa e previa procedura selettiva con adeguate caratteristiche di oggettività e trasparenza, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali di cui al medesimo articolo e di quelle già bandite e non successivamente annullate, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate per legge alla dirigenza, in ragione della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste in relazione alle diverse tipologie di compiti, della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi summenzionati e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; ai funzionari delegati potrebbero essere temporaneamente attribuite nuove posizioni organizzative da remunerare in relazione al livello di rilevanza e responsabilità delle funzioni delegate; le risorse derivanti dal risparmio di spesa ottenuto fino</p>	<p>SUPERATA L'articolo 2 dello schema di provvedimento, originariamente previsto per disciplinare il reclutamento di personale dirigenziale delle Agenzie fiscali, è stato eliminato, dal momento che il suo contenuto è confluito nell'art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.</p>

all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti dovrebbero essere destinate al finanziamento delle posizioni organizzative temporaneamente istituite e, in misura pari almeno al 15 per cento, a economia di bilancio.

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE FISCALI

VI Commissione finanze e tesoro CAMERA dei DEPUTATI

OSSERVAZIONI	ESITO
<p>a) per procedere nella riorganizzazione e nel rilancio del modello di amministrazione per agenzie iniziata meritoriamente dal decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di predisporre un'analisi valutativa – che si avvalga anche di una comparazione fra il modello attuato nel nostro Paese e i migliori standard internazionali – degli aspetti istituzionali, organizzativi, strategici e operativi delle amministrazioni fiscali, anche ricorrendo alle professionalità e competenze di organismi terzi, di rilievo internazionale, fra cui prioritariamente l'OCSE;</p> <p>b) è opportuno collegare le modalità con cui devono essere effettuati il monitoraggio e le valutazioni richieste al Dipartimento delle Finanze dall'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto legislativo, per quanto riguarda il maggior gettito derivante dall'attività svolta dalle agenzie fiscali per favorire la tax compliance, così come quello derivante dalle attività di controllo, con quelle previste dallo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);</p> <p>c) al fine di garantire la funzionalità dell'assetto operativo delle agenzie fiscali, l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto dovrebbe essere integrato al fine di prevedere che, a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale, le stesse agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto -- legge n. 95 del 2012, finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle posizioni dirigenziali – ferma restando una</p>	<p>Trattasi di attività riconducibile alle competenze istituzionalmente attribuite al Dipartimento delle finanze (artt. 12 e 13 del dPCM 27 febbraio 2013, n. 67, di riorganizzazione del MEF)</p> <p style="text-align: center;">ACCOLTA</p> <p>NON ACCOLTA è stato ritenuto più opportuno rinviare la valutazione riguardo ad un intervento di questo tipo nell'ambito di una riforma più organica e complessiva delle Agenzie fiscali.</p>

<p>determinata quota da destinare in ogni caso a economia di bilancio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali sopresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area, tenendo conto, ai fini della retribuzione, del livello di rilevanza e responsabilità delle posizioni organizzative di nuova istituzione; gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale;</p>	
<p>d) con riferimento al comma 9 dell'articolo 1 dello schema, recante una riduzione almeno del 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe utile specificare che il parametro indicato si riferisce al complesso delle Agenzie e non a ciascuna di esse;</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>e) con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema, la richiesta valorizzazione della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi ivi previsti potrebbe essere meglio raggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - innalzando al 50 per cento la percentuale massima dei posti messi a concorso riservati al personale dipendente dalle agenzie fiscali; - sostituendo alla valutazione per esami una valutazione basata sulla verifica dell'esperienza acquisita e della preparazione tecnica relativa non solo al diritto tributario ma anche alle procedure effettivamente utilizzate nel funzionamento degli uffici dell'Amministrazione, o, quanto meno, affiancando alla valutazione per esami una valutazione dei curricula dei candidati, che permetta di tenere conto della loro esperienza lavorativa/operativa 	<p>SUPERATA</p> <p>L'articolo 2 dello schema di provvedimento, originariamente previsto per disciplinare il reclutamento di personale dirigenziale delle Agenzie fiscali, è stato eliminato, dal momento che il suo contenuto è confluito nell'art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.</p>
<p>f) valuti il Governo la possibilità di integrare l'articolo 2 dello schema con una previsione atta a consentire ai dirigenti delle Agenzie fiscali di delegare, per esigenze di funzionalità operativa, funzionari della terza area provvisti di esperienza almeno quinquennale nell'area stessa, e previa procedura selettiva con adeguate caratteristiche di oggettività e trasparenza, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali di cui al medesimo articolo e di quelle già bandite e non successivamente annullate, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate per legge alla dirigenza, in ragione della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste in relazione alle diverse tipologie di compiti, della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e</p>	<p>SUPERATA</p> <p>L'articolo 2 dello schema di provvedimento, originariamente previsto per disciplinare il reclutamento di personale dirigenziale delle Agenzie fiscali, è stato eliminato, dal momento che il suo contenuto è confluito nell'art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.</p>

organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi summenzionati e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; ai funzionari delegati potrebbero essere temporaneamente attribuite nuove posizioni organizzative da remunerare in relazione al livello di rilevanza e responsabilità delle funzioni delegate; le risorse derivanti dal risparmio di spesa ottenuto fino all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti dovrebbero essere destinate al finanziamento delle posizioni organizzative temporaneamente istituite e, in misura pari almeno al 15 per cento, a economia di bilancio.

RELAZIONE AIR

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE FISCALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA H), DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, n. 23

Referente: Ministero dell'economia e delle finanze

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il decreto è finalizzato ad attuare la delega al Governo contenuta nell'art. 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, a provvedere alla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa.

I "problemi da risolvere" attraverso l'intervento di riorganizzazione delle strutture delle Agenzie fiscali e le esigenze cui l'intervento stesso intende rispondere possono essere così sintetizzate:

- a) completamento del processo di integrazione tra le strutture dell'amministrazione finanziaria interessate agli accorpamenti di cui al decreto-legge n. 95/2012 (entrate-territorio e dogane-monopoli) in funzione del contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- b) riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, dando corso alla previsione contenuta nella legge di stabilità 2015 - art. 1, commi 634, 635 e 636 - finalizzata a riorientare l'esercizio della funzione di controllo fiscale;
- c) riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi
- d) riduzione del numero delle posizioni dirigenziali, in accordo con le previsioni in materia di *spending review* e razionalizzazione del sistema incentivante del personale facendo confluire nell'istituto della quota incentivante tutte le risorse da destinare all'incentivazione del personale in esito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni tra l'autorità politica ed i direttori delle Agenzie fiscali.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

In relazione alla quantificazione dei *target*, si rileva, in via generale, che questi vengono puntualmente stabiliti nelle convenzioni stipulate annualmente tenendo conto delle esigenze e delle priorità che l'autorità politica individua di anno in anno nell'Atto di indirizzo del Ministro



dell'Economia e delle finanze sulla base delle linee di politica fiscale tracciate nel Documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento.

In tale quadro, una novità essenziale del decreto è costituita dalla previsione dell'inserimento nelle Convenzioni di specifici obiettivi legati all'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, indotto dall'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, tali anche da favorire una maggiore competitività delle imprese italiane e accrescere l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Coerentemente, il decreto prevede un riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo.

Viene, in tal modo, superata l'impostazione precedente secondo la quale costituiva, invece, elemento cardine nelle Convenzioni, il recupero di gettito tramite un'azione di controllo ex post rispetto all'adempimento dichiarativo.

Tale diverso e nuovo approccio nei confronti del contribuente, orientato alla *tax compliance*, costituisce una condizione fondamentale per contribuire a rendere il sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Questi obiettivi richiedono un'organizzazione più efficiente degli uffici attraverso l'integrazione operativa delle strutture e delle funzioni confluite nel processo di accorpamento delle Agenzie fiscali, anche in funzione del contenimento dei costi dettato dalla *spending review*.

Strumentale alla realizzazione dei nuovi obiettivi di missione è lo sviluppo della motivazione del personale, attraverso un utilizzo più efficiente delle diverse competenze professionali nelle loro caratteristiche distintive di ruolo.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore sintetico più rappresentativo della nuova configurazione della missione delle Agenzie fiscali è il tasso di incremento della *tax compliance* da fissare nelle Convenzioni, il cui raggiungimento sarà verificato mediante l'utilizzo di appositi strumenti di monitoraggio più ampiamente descritti nell'ambito dello schema di decreto legislativo riguardante la stima e il monitoraggio dell'evasione fiscale, nonché il monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Le misure contenute nel decreto, riguardando il funzionamento del sistema fiscale, interessano la generalità dei contribuenti; l'introduzione del nuovo sistema incentivante e l'intervento sulle posizioni dirigenziali riguardano invece i dipendenti delle agenzie.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione proponente e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'elaborazione delle misure contemplate dal decreto legislativo, oltre che costituire il frutto della attuazione delle previsioni contenute nella legge delega, rappresentano anche il prodotto



di indagini di *customer satisfaction* effettuate nel tempo in relazione alle modalità di erogazione dei servizi resi agli sportelli degli uffici e nei *call center*.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata, pervenendo, però, alla conclusione che l'emanazione del decreto delegato rappresentava adempimento necessario ai fini della nuova disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali che non sarebbe stata possibile con meri interventi di carattere amministrativo.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Opzioni alternative all'intervento regolatorio sarebbero state misure esclusivamente di carattere amministrativo. Senza, però, un supporto di una fonte normativa primaria tali misure non sarebbero state idonee al perseguimento degli obiettivi indicati nella sezione I.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Lo scopo delle misure contenute nel decreto è quello di reimpostare il rapporto tra l'amministrazione fiscale e i contribuenti in un'ottica il più possibile collaborativa, in modo da semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

La specificazione dei vantaggi connessi all'introduzione di tali misure è legata alla quantificazione degli obiettivi fissati dalle Convenzioni ed in particolare a quello dell'incremento della *tax compliance* da cui deriva la maggiore equità del sistema fiscale.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Le micro, piccole e medie imprese che hanno di per sé una struttura amministrativa di ridotte dimensioni traggono evidente vantaggio in particolare da alcuni obiettivi enunciati nel decreto delegato, da concretizzare nelle convenzioni, quali, in specie quello del controllo amministrativo unico, volto a ridurre duplicazioni e sovrapposizioni e a recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

La riduzione dell'impatto amministrativo sui cittadini e sulle imprese è connessa alla facilitazione degli adempimenti fiscali legata al processo di riorganizzazione dei servizi e di profonda trasformazione del rapporto con il contribuente sia nella fase antecedente che in quella successiva al momento dichiarativo.



La quantificazione dei minori oneri amministrativi legati al nuovo approccio con il contribuente è connessa alla realizzazione degli obiettivi da specificare nelle Convenzioni.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Una delle condizioni incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio è costituita dalla messa a punto degli strumenti di monitoraggio e riscontro degli obiettivi di crescita della *tax compliance*.

Alla costruzione di questi strumenti il decreto collega il nuovo sistema di incentivazione del personale che a sua volta è determinante per il raggiungimento degli obiettivi enunciati dal decreto delegato e da quantificare nelle Convenzioni.

Lo schema di decreto non rinvia a decreti o altri provvedimenti di attuazione; può pertanto trovare immediata applicazione, senza ulteriori condizioni.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La riorganizzazione prevista dal decreto delegato, compreso il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo, ha lo scopo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente e di contribuire in questo modo a una maggiore competitività delle imprese italiane e a rendere più attrattivi gli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Le agenzie devono recepire nei loro atti interni le modifiche organizzative e devono orientare i loro comportamenti secondo le linee strategiche ivi contenute; devono inoltre provvedere alla riduzione delle posizioni dirigenziali.

La definizione del nuovo sistema incentivante legato alla Convenzione coinvolge il Ministero dell'economia e delle finanze, le agenzie e le organizzazioni sindacali.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il testo del decreto verrà pubblicato nel sito web del Ministero dell'economia e delle finanze e i testi dei provvedimenti dei Direttori delle agenzie – attuativi delle disposizioni contenute nella norma – saranno pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

Saranno valutate specifiche azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Utilizzando le risorse istituzionalmente disponibili allo scopo, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà verificare, nell'ambito delle prerogative allo stesso attribuite, la tempestiva adozione e la corretta attuazione delle misure indicate dalla norma da parte delle agenzie fiscali mediante i normali strumenti di controllo previsti dalla convenzione (i poteri di controllo del Ministro sulle agenzie sono di tre tipi: il controllo-*performance*, diretto a valutare i risultati delle agenzie; il controllo-conoscenza, che si esercita sull'attività delle agenzie per contenere la cosiddetta «asimmetria informativa»; il controllo-trasparenza, per evitare che, sotto la spinta di una malintesa logica efficientista, le agenzie finiscano per adottare comportamenti vessatori



nei confronti dei contribuenti). Rientra tra i poteri di controllo del Ministro l'approvazione delle deliberazioni del comitato di gestione che riguardano gli statuti, i regolamenti e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti criteri di revisione automatica della regolamentazione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dell'economia e delle finanze verrà effettuata la prescritta VIR nella quale si valuterà l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'intervento regolatorio attraverso gli indicatori di cui nella sezione 1 è stato individuato il più significativo.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La disposizione non riguarda il recepimento di normativa europea e, in ogni caso, non si pone in contrasto con la stessa.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

Titolo: Schema di decreto legislativo delegato recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Referente dell'amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di governo*

La legge 11 marzo 2014, n. 23, delega il Governo ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa (27 marzo 2015) uno o più decreti legislativi atti a rendere il sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione all'art. 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23. In particolare tale norma individua, tra i principi e i criteri direttivi della legge di delega, "la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie".

Lo scopo delle misure contenute nel decreto delegato è quello di reindirizzare la loro attività in direzione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo interessato dalle misure contenute nello schema di decreto legislativo è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15"
- decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";
- decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (articoli 23-*quater* e 23-*quinquies*);
- legge 11 marzo 2014, n. 23, recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita";



- legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni integrano e modificano le seguenti disposizioni:

- articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
- articoli 23-*quater* e 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi, sia sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76 della Costituzione) sia sotto quello del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), nonché rispettose del principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione)

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento è compatibile con i principi fissati nella Carta costituzionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Lo schema di decreto legislativo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali; pertanto, il testo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non prevede ipotesi di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti sulla stessa materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni del presente provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.



11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sull'argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sull'ambito di intervento dello schema di decreto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

L'intervento crea le condizioni per un più efficace perseguimento della missione di stimolare l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria e di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, al fine di ricondurre l'evasione italiana a livelli comparabili con quelli dei partner europei più virtuosi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le misure contenute nel provvedimento non individuano nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi, contenuti nel testo dello schema di decreto legislativo sono corretti, anche sotto il profilo delle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il testo contiene novelle legislative atte ad introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Gli effetti abrogativi sono previsti espressamente dalle norme contenute nel testo in esame.

Risultano inoltre modificate le seguenti norme:

- a) con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, per le agenzie fiscali cessano di avere applicazione le disposizioni in materia di incentivazione del personale contenute nell'articolo 12



del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- b) le agenzie fiscali devono ridurre in misura non inferiore al 10% il rapporto tra il personale dirigenziale di livello non generale e il personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione;
- c) le agenzie fiscali riducono di almeno il 10% la dotazione organica cumulativa delle loro posizioni dirigenziali di livello generale, oggi fissata dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 nella misura massima di 1:20 (per l'Agenzia delle entrate) e di 1:15 (per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) rispetto ai dirigenti di seconda fascia;
- d) relativamente alla sola agenzia delle entrate, cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie alle competenze dei vicedirettori, previste dall'articolo 23-*quater*, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non vi sono disposizioni ad effetto retroattivo o di interpretazioni autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano presenti deleghe aperte in materia di revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il provvedimento prevede una revisione evolutiva del modello organizzativo delle agenzie fiscali, anche attraverso la revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali, in relazione alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza cui essa è rivolta ed ulteriori interventi volti a reimpostare il rapporto tra l'amministrazione fiscale e i contribuenti in un'ottica il più possibile collaborativa, in modo da semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

L'attuazione delle misure organizzative previste dal decreto legislativo avverrà con atti dei direttori delle agenzie fiscali nonché, ove necessario, mediante modifiche ai rispettivi regolamenti di amministrazione, che devono essere deliberate dai Comitati di gestione e sottoposte all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Per l'adozione di tali provvedimenti non sono previsti termini.

Gli atti successivi attuativi saranno volti ad un riassetto interno, con tre obiettivi principali:

- a) completare l'integrazione operativa tra le strutture dell'agenzia stessa e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio (in special modo, le strutture di *front-line*), in modo da contenere, come previsto dalla *spending review* (art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), le spese di funzionamento degli apparati dell'amministrazione finanziaria;
- b) riorganizzare, attraverso tale integrazione, i servizi di assistenza, consulenza e controllo con il duplice obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari e allineare i comportamenti dei dipendenti a criteri di trasparente ed equanime valutazione delle ragioni dei contribuenti rispetto a quelle poste a fondamento della pretesa erariale;



c) orientare in funzione sempre della *tax compliance* i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti. In accordo con la normativa contrattuale, la revisione di tali criteri andrà definita d'intesa con le organizzazioni sindacali, nel quadro della revisione illustrata sopra del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione proponente e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.



RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

Commi da 1 a 6. Le disposizioni prevedono interventi in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali diretti a potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso la definizione di specifici obiettivi misurabili sulla base di puntuali indicatori. Viene altresì prevista una revisione del sistema delle convenzioni tra Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali, in relazione alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza cui essa è rivolta. Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, le stesse non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7. La norma prevede che al raggiungimento degli obiettivi individuati nelle convenzioni di cui al comma 1 gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la quota incentivante siano integrati con apposito provvedimento in corso di gestione, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. Specifica inoltre che in forza di detto vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare della predetta quota incentivante non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione dell'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, atteso che la predetta quota incentivante, nel rispetto del principio della neutralità finanziaria, sarà determinata in relazione al maggior gettito verificato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con riferimento all'ultimo anno consuntivato.

Commi 8 e seguenti. Le disposizioni prevedono un'ulteriore riduzione del numero di posizioni dirigenziali delle agenzie fiscali rispetto a quella già stabilita dalla *spending review*. La riduzione va effettuata diminuendo di almeno il 10%, per ciascuna agenzia, il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto sempre dalla *spending review* (articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

Agenzia delle entrate

In applicazione delle disposizioni della *spending review*, le posizioni dirigenziali di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate non possono essere più di 1.095 (rapporto di 1:40 rispetto al personale non dirigente).

Riducendo del 10% tale rapporto (1:44), il numero di posizioni dirigenziali scende a 995, con un'ulteriore riduzione di 100 unità.

Si ipotizza però di operare un taglio maggiore, pari a 200 unità (le residue 132 posizioni di IV livello e 68 di III livello).



Fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, le posizioni destinate a essere soppresse erano coperte da funzionari incaricati.

Il risparmio dell'operazione va determinato quindi come differenziale tra il trattamento economico complessivo corrispondente alle posizioni dirigenziali da sopprimere e quello spettante a un funzionario della III area.

Per quest'ultimo si fa riferimento alla posizione economica F4, nella quale ricade la maggior parte dei precedenti incaricati e alla quale corrisponde una retribuzione annua di € 35.280 (l'importo, come tutti quelli di seguito indicati, è espresso "lordo dipendente"). Di conseguenza:

- a) il costo di una posizione dirigenziale di IV livello (compresa la **retribuzione di risultato**) è di € 62.180+16.138; la soppressione di una posizione di IV livello comporta un risparmio di € 43.038 (€ 78.318 - € 35.280); il risparmio per **132 posizioni** è di € **5.681.016** (€ 43.038 x 132);
- b) il costo di una posizione dirigenziale di III livello (compresa la **retribuzione di risultato**) è di € 69.927+ 21.854; la soppressione di una posizione di III livello comporta un risparmio di € 34.647 (€ 91.781 - € 35.280); il risparmio per **68 posizioni** è di € **3.842.068** (€ 56.501 x 68).

Il risparmio totale ammonta a € 9.523.084 (5.681.016 + 3.842.068), di cui il 10%, pari a **952.300** costituisce, comunque, economia di bilancio.

Agenzia delle dogane e dei monopoli

Per quanto riguarda l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il calcolo del risparmio va fatto tenendo conto del fatto che i trattamenti retributivi sono diversi (superiori) a quelli dell'Agenzia delle entrate; in particolare:

- ✓ alla posizione economica F4 della III area corrisponde una retribuzione annua di € 39.184;
- ✓ la retribuzione dei dirigenti di III e IV livello è pari, rispettivamente, a € 74.575 e a € 79.740;
- ✓ conseguentemente, il risparmio per la soppressione di ciascuna posizione dirigenziale di III e IV livello è pari, rispettivamente, a € 35.391 e a € 40.556.

Il risparmio totale è determinabile a consuntivo in relazione al numero di posizioni che saranno effettivamente soppresse, fermo restando che, come previsto dal decreto delegato, la riduzione dovrà essere almeno del 10%.

Comma 9. Si prevede che le agenzie provvedano, con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle loro posizioni dirigenziali di livello generale, a una riduzione complessiva di almeno il 10% di tali posizioni. La disposizione determinerà un significativo risparmio, la cui entità sarà determinabile solamente a consuntivo sulla base delle posizioni che saranno effettivamente soppresse.

Comma 10. Si prevede che, a seguito della riduzione delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia, vengano corrispondentemente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.



Comma 11. La norma prevede la cessazione degli effetti delle limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-*quater*, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012 con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori dell'Agenzia delle entrate. Trattandosi di norma avente carattere ordinamentale e considerato che il contingente dei vicedirettori, già previsto per legge, resta invariato, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2 della legge 21 dicembre 2001, n. 148, ha avuto esito:


OK

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

L. 8 SET. 2015



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO RECANTE MISURE PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE FISCALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA H), DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera h), con il quale il Governo è delegato a procedere alla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di carattere finanziario, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

RITENUTO di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 4 agosto 2015 e della 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica del 4 agosto 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

SULLA proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali)

1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione del contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione della invasività dei controlli e dei connessi



adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in attuazione della legge 10 marzo 2014, n. 23.

3. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma 2, le convenzioni di cui al comma 1 definiscono, per ciascuna agenzia fiscale:

a) indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività;

b) indicatori della complessiva efficacia e efficienza gestionale.

4. Gli indicatori di cui al comma 3 sono definiti in base ai seguenti criteri generali:

a) rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alla richiesta di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria;

b) preponderanza di peso degli indicatori espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio;

c) tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.

5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli indicatori di rischio di non conformità di ciascuna agenzia fiscale.

6. Le disposizioni del presente decreto relative alle convenzioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attività di controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 2014, n. 23, nonché in base all'accertamento dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. In forza di tale vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare della predetta quota non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. In relazione al vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all'articolo 12 del



decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanziari, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 95 del 2012, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al comma 1.

8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, computata con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle agenzie stesse relativa a tali posizioni.

10. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

11. In coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-*quater*, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.

